



TRIBUNALE FEDERALE

**DECISIONE N° 3/ s.s. 2023-2024**

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini  
Avv. Alessandro Oliverio  
Avv. Marco Lupo  
Avv. Andrea Rossi

Presidente  
Componente  
Componente  
Componente

Riunita nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00135 Roma, il giorno **25 ottobre 2023**, con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, ha esaminato il deferimento del Procuratore Federale nei confronti di:

Umberto Casellato:

**Motivi:**

La questione posta all'esame del Tribunale in conseguenza della mancata definizione mediante patteggiamento al di là dell'effettivo rilievo della vicenda presenta profili che meritano approfondimento.

Il primo punto riguarda la attribuibilità al Casellato della frase e della sua pubblicazione sul profilo Instagram dello stesso.

L'argomentazione difensiva secondo la quale l'onere probatorio non sarebbe stato assolto in maniera piena e convincente dal momento che in atti v'è solo la produzione di una foto riproduttiva della pagina con l'espressione "incriminata" e quindi priva di ogni crisma di verificabilità oggettiva circa la sua riconducibilità al Casellato, sarebbe condivisibile se non fosse incontrovertibilmente contraddetta ed assorbita dalle ripetute ammissioni del Casellato medesimo sia in sede di interrogatorio che nelle stesse memorie difensive. Né appare credibile la affermazione della difesa secondo la quale l'ammissione sarebbe derivante dalla voglia di ammettere un errore non commesso e di accollarsi una sanzione pur di togliersi il fastidio di una accusa di così poco conto.

Il Tribunale ritiene quindi che sia in atti la prova che l'autore consapevole della frase sia Umberto Casellato.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



## TRIBUNALE FEDERALE

Acclarato questo punto il Tribunale ritiene di dover scrutinare se l'espressione testualmente usata e cioè "TMO meno male che c'è!!!" superi o meno la soglia di rispetto e continenza alla quale deve attenersi il tesserato FIR. Soglia molto più bassa di quella afferente ai criteri utilizzati dalla giustizia ordinaria per decidere sui casi di diffamazione.

Il contesto sportivo ed i valori FIR impongono che il comportamento del tesserato prescinda dai criteri scriminanti della verità dei fatti e della continenza espressiva ordinariamente osservati nella società civile. Il tesserato FIR deve astenersi da qualsiasi commento critico eccedente un pacato, normale confronto dialettico.

L'art. 21 del RDG traduce questo concetto con il divieto per il tesserato della diffusione di dichiarazioni lesive della reputazione e della dignità della FIR e dei suoi organi, organismi e strutture. Ora non v'è dubbio che la categoria arbitrale – della quale fanno parte i componenti del TMO – sia ascrivibile tra gli organismi FIR per cui le dichiarazioni eventualmente lesive nei confronti dello stesso e/o dei suoi componenti siano suscettibili di sanzione.

Nel caso di specie l'espressione usata, sia pure apparentemente neutra, o addirittura elogiativa nel suo dato letterale, sembra finalizzata a far emergere, mediante appunto il registro del sarcasmo, un giudizio critico rispetto all'operato del TMO.

Per ritenere superata la minima soglia di punibilità e quindi sussistente la avvenuta lesione della reputazione o della dignità dell'organo FIR individuato nel TMO ovvero dell'organismo intero come classe arbitrale, occorre che l'uso del diritto di critica - che, ripetesi, nel rugby risponde a criteri più stringenti rispetto a quelli affermati dalle norme e dagli orientamenti giurisprudenziali in materia e deve essere esercitato in modo più continente, più rispettoso e più civile nei confronti di ogni tesserato e soprattutto nei confronti della categoria arbitrale - non sia trasmodato in un giudizio di disvalore e/o non sia abitualmente utilizzato per censurare decisioni non gradite.

Nel caso di specie la frase – certamente attribuibile al Casellato – si pone al limite del crinale tra ciò che è consentito nell'esercizio di un normale confronto dialettico e ciò che deve essere aspramente sanzionato. In presenza di possibili, legittime, interpretazioni diverse il Tribunale ritiene che non vi siano –



## TRIBUNALE FEDERALE

o non sia stato possibile addurre - elementi utili per approfondire l'aspetto soggettivo peraltro sterilizzato o mitigato dalla rimozione del post dopo due ore dalla sua pubblicazione ,mentre sul fronte oggettivo il dato letterale depone per ritenere che la condotta del Casellato medesimo , almeno sul piano testuale e formale, sia rimasta sul limite della continenza ; limite che , se travalicato, avrebbe comportato sanzione ben più grave di quella patteggiata .

In questo contesto appare condivisibile il diniego opposto dal presidente FIR al patteggiamento. L'accordo sull'accertamento di tale violazione statutaria avrebbe meritato sanzione non ridotta al limite del risibile nonché la pena pecuniaria nei confronti della società di appartenenza del tesserato.

Tuttavia, non perfezionatosi il patteggiamento e così posta la questione al vaglio del tribunale con l'inevitabile osservanza delle regole processuali e sostanziali derivanti dal RDG non può che concludersi come in motivazione

PQM

Il Tribunale decide come da dispositivo.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 27/10/2023

PUBBLICATA

N. ....27/10/2023.....

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

Tribunale Federale  
Il Segretario  
Barbara Ziccherti

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it